



COMUNE DI SOLAGNA

**Regolamento per la gestione
e l'uso degli impianti
sportivi comunali**

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Oggetto e finalità	3
Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi	3
Art. 4 Classificazione delle attività sportive	3
Art. 5 Quadro delle competenze	4
Art. 6 Gestione degli impianti sportivi.....	4
TITOLO II: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	5
Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee	5
Art. 8 Organi competenti al rilascio.....	5
Art. 9 Periodo di concessione	5
Art. 10 Presentazione delle domande.....	5
Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive.....	6
Art. 12 Assegnazione e criteri di priorità.....	6
Art. 13 Responsabilità civile.....	6
Art. 14 Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi	7
Art. 15 Custodia e sorveglianza	7
Art. 16 Funzioni di controllo - revoca.....	7
Art. 17 Norma speciale per i gruppi spontanei	8
TITOLO III: TARIFFE	9
Art. 18 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi	9
Art. 19 Modalità di riscossione delle tariffe.....	9
TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 20 Rinvii	10
Art. 21 Norme transitorie	10

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) *per impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) *per attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) *per forme di utilizzo e di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) *per concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) *per tariffe*, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini, di ogni età e sesso, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap.

Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi

Agli impianti sportivi di proprietà Comunale viene riconosciuta come vocazione precipua quella di assicurare, in quanto bene pubblico, la funzione di servizio generalizzato a favore delle fasce più ampie della cittadinanza.

Gli impianti sportivi, dei quali in questo regolamento vengono disciplinati l'accesso, l'uso, la custodia, la pulizia e la manutenzione, sono i seguenti:

- palestra;
- ogni altra infrastruttura, esistente o di prossima costruzione, che renda possibile la pratica delle diverse discipline sportive.

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5 Quadro delle competenze

Al fine di coordinare l'attività, in funzione della disponibilità di impianti e strutture e di assolvere ai compiti del presente regolamento, si dà atto che è costituita la Commissione Consigliare allo Sport.

I compiti riconosciuti alla Commissione sono i seguenti:

- a) incentivare la pratica sportiva presso tutte le fasce d'età dei cittadini;
- b) esprimere pareri alla Giunta e al Consiglio circa l'utilizzo razionale degli impianti sportivi;
- c) promuovere iniziative intese a sviluppare la conoscenza e l'attività delle discipline sportive nel mondo della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria;
- d) individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- e) svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- f) dovrà far sì che tutte le associazioni che organizzano attività sportive (tornei e altro) dimostrino trasparenza nella loro gestione.

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi, il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce gli indirizzi per la fissazione delle tariffe e gli aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi; le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

Art. 6 Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento può essere esercitata in forma diretta dall'Amministrazione Comunale o mediante concessione - convenzione a terzi.
2. per gli impianti a gestione convenzionata sarà cura dei concessionari, visto il carattere pubblico dell'impianto, a garantire l'uso da parte di altre Società sportive, stilando a tal proposito un calendario che dovrà essere presentato all'inizio dell'anno agonistico, all'amministrazione comunale. Le tariffe da applicare per tali utilizzi dovranno essere concordate con l'amministrazione concedente.
Le Società concessionarie si impegnano altresì a far conoscere all'amministrazione comunale, almeno trimestralmente, il programma di utilizzo degli impianti, i periodi e gli orari di apertura e chiusura.
3. Per gli impianti, strutture e pertinenze in uso ad istituti scolastici, il Comune procede ad assegnarne l'utilizzo per la durata dell'anno scolastico, in base a quanto previsto dalle leggi n. 517/1977 e n. 23/96, previo parere dei competenti organi scolastici.

TITOLO II: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 Titolari delle concessioni temporanee

Le concessioni temporanee degli impianti sono rilasciate a Società e Gruppi sportivi affiliati al CONI, ad un Ente di Promozione Sportiva, o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate, che svolgono la propria attività, per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale.

Art. 8 Organi competenti al rilascio

Il rilascio delle concessioni è di competenza dell' Amministrazione Comunale.

Art. 9 Periodo di concessione

La convenzione ha una durata massima di 1 anno, e concerne l'utilizzo degli impianti comunali per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno di ogni anno. Entro il 30 agosto di ogni anno verrà predisposto da parte dell' Amministrazione Comunale il calendario con le ore di utilizzo degli impianti. Tale calendario viene predisposto tenuto conto delle seguenti priorità, in ordine decrescente:

- Scuole;
- Attività comunali;
- Società Sportive;
- Altri;

In occasione di eventi particolari o straordinarie esigenze, si potrà procedere alla modifica degli orari di assegnazione degli impianti.

Art. 10 Presentazione delle domande

➤ **Piano annuale**

La domanda di concessione (ALLEGATO "B"), firmata dal responsabile della Società o del Gruppo Sportivo, deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività, se le stesse si svolgono in presenza di pubblico ed in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

➤ **Manifestazioni.**

La domanda di concessione per le Manifestazioni (ALLEGATO "C"), firmata dal responsabile dell'Ente o Società dovrà pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà rendere partecipe l' Amministrazione Comunale di tutte le attività che verranno svolte.

➤ **Gare non previste o nei fine settimana.**

Qualora le Società o i Gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare gli impianti nel periodo extra-scolastico, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno 7 giorni prima, all'Amministrazione Comunale.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive

Le domande, redatte su apposito modulo (ALLEGATO "B"), devono contenere, fra l'altro:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo, i dati anagrafici e il recapito del richiedente;
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) una dichiarazione di assunzione di responsabilità del presidente della Società o del responsabile del Gruppo, con impegno a stipulare polizza assicurativa;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti sarà presente almeno un responsabile della Società o del Gruppo;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente locatore.

Art. 12 Assegnazione e criteri di priorità

L'assegnazione degli impianti e i relativi orari di fruizione verranno definiti dall'Amministrazione Comunale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di Handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani, secondo la seguente priorità:

- a) le società o gruppi sportivi che fanno attività documentata con i portatori di Handicap;
- b) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall'ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti sotto i 18 anni;
- c) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dagli Enti Locali, dall'ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti pensionati.

La concessione, di norma, si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.

L'orario assegnato per l'uso dello spazio di attività deve essere rigorosamente osservato. I concessionari potranno usufruire degli spazi di servizi (spogliatoi, docce, etc.) per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dello spazio di attività.

Art. 13 Responsabilità civile

Le Società e i Gruppi sportivi che usufruiscono degli impianti sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali e delle attrezzature.

Il Comune non può venire chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso degli impianti.

A tale scopo gli assegnatari degli impianti a gestione diretta devono rilasciare dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentandola per qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o di terzi.

Art. 14 Norme di comportamento delle Società e dei Gruppi sportivi

Le Società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

- L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi.
- Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi.
- E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto del luogo.
- E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
- E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni.
- Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento.
- E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico qualora non sia stato espressamente autorizzato.
- E' assolutamente vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.

Art. 15 Custodia e sorveglianza

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. Competerà all'Ente Locale proprietario definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti.

Art. 16 Funzioni di controllo - revoca

Il Comune svolge funzioni di controllo degli impianti verificando che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi sportivi concessionari.

La concessione può essere revocata per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento e della convenzione attuativa o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo. L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione.

La concessione sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione, non ne facciano uso o la sub-concedano a terzi.

Art. 17 Norma speciale per i gruppi spontanei

Il Comune, proprietario degli immobili, può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l'uso degli impianti sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a loro carico e di tutti i presenti in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito. A discrezione dell'Amministrazione potrà essere richiesta una idonea garanzia nelle forme di legge.

Art. 18 Ripristino danni

I richiedenti che ottengono l'autorizzazione ad usufruire degli impianti possono impiegare sia le attrezzature esistenti in loco, quando ne facciano richiesta, sia le attrezzature di loro proprietà fermo restando che l'approntamento del campo di gara ed il successivo ripristino rimane a loro carico sotto la sorveglianza del personale incaricato.

L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature degli impianti durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte è a carico dell'utilizzatore che vi dovrà provvedere entro 10 giorni dall'avvenuto danno. In caso contrario provvederà l'Amministrazione con conseguente richiesta di rimborso a carico dell'utilizzatore inadempiente.

Per le Manifestazioni particolari e/o a scopo di lucro l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere idonea garanzia fidejussoria nell'entità che verrà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale in rapporto al carattere della manifestazione ed al numero stimato di partecipazioni.

TITOLO III: TARIFFE

Art. 19 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

- Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe previste nella tabella ALLEGATO "A".
- La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Art. 20 Modalità di riscossione delle tariffe

- 1) Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato;
- 2) Per le concessioni che si protraggono per più di un mese il pagamento potrà avvenire in 2 successive rate, la prima delle quali all'inizio del periodo di utilizzo e la seconda a metà circa dello stesso;
- 3) Per le concessioni di cui al punto 2 l'importo da corrispondere è riferito in modo forfetario al quantitativo di ore di utilizzo assegnate in sede di concessione;
- 4) Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti;
- 5) Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune, presso impianti sportivi, soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
 - b) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22 Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.